Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 6 aprile 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1973, n. **1063.**

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1255, modificato con propri decreti in data 25 agosto 1961, n. 1036 e 20 febbraio 1962, n. 138;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Credito fondiario S.p.a. in data 17 aprile 1973;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 maggio 1973;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformità del seguente testo: « Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 5 miliardi assegnata dal Credito fondiario S.p.a. ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1973

LEONE

LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 63. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1974, n. 88.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1243 e modificato con altri decreti in data 6 maggio 1962, n. 785 ed in data 25 settembre 1967, n. 1109;

Vista la deliberazione in data 6 marzo 1973 del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio in Bologna, in funzione di consiglio di amministrazione della predetta sezione autonoma;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna è modificato come segue: « Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 2.500.000.000 assegnata dalla Cassa di risparmio in Bologna ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1974

LEONE

LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 64. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1974, n. 89.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale con sede in Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonché le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, in data 26-27 aprile 1971 e 20 luglio 1971;

Visto lo statuto della predetta sezione approvato con proprio decreto del 25 gennaio 1965, n. 236 e modificato con proprio decreto del 18 febbraio 1969, n. 65;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 dello statuto della sezione autonoma di credito fondario del Banco di Sardegna, ente morale con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1974

LEONE

LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 65. — SCIARRETTA

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI SARDEGNA.

Art. 3.

Scopi

La sezione esercita il credito fondiario ed edilizio ed il credito agrario di miglioramento ai sensi delle leggi e dei regolamenti sulla materia. Compie inoltre le operazioni che le siano state affidate in forza di speciali disposizioni derivanti da leggi dello Stato o della regione autonoma della Sardegna, o da disposizioni dell'organo di vigilanza.

Le operazioni di credito agrario di miglioramento compiute dalla sezione concorreranno a determinare le consistenze del credito agrario che il Banco è obbligato a tenere in essere ai sensi dell'art. 34 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e dell'art. 7 dello statuto approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1955, e successive modificazioni.

Art. 6.

Organi della sezione

La sezione ha in comune col Banco di Sardegna gli organi amministrativi e sindacali e quelli di direzione, le cui attribuzioni sono stabilite nello statuto del Banco stesso, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1955, e successive modificazioni.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della sezione.

Ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) approvare l'ordinamento e le norme regolamentari per i servizi e le operazioni della sezione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto della sezione;

c) esaminare ed approvare il bilancio ed il conto economico, nonchè il riparto degli utili;

d) fissare per le operazioni i limiti di competenza del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario;

e) deliberare, sentito il collegio sindacale, la quota delle spese per il personale, nonchè delle altre spese generali e di amministrazione che devono far carico alla sezione;

f) deliberare in ordine all'emissione delle cartelle per i mutui;

g) approvare i modelli e le caratteristiche delle cartelle e dei certificati nominativi da emettere in rappresentanza delle cartelle stesse;

h) fissare le direttive e i criteri per l'attività creditizia della sezione;

i) deliberare quant'altro occorra ai fini del regolare funzionamento della sezione.

Il consiglio può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato esecutivo, al comitato speciale per il credito agrario e al direttore.

Art. 8.

Presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, ha la rappresentanza generale della sezione di fronte ai terzi.

Il presidente ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) prendere nei casi di urgenza, sentito il direttore o su proposta dello stesso, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario: i provvedimenti stessi dovranno essere sottoposti alla ratifica dei competenti organi collegiali alla prima seduta; dei provvedimenti adottati su materie di competenza del consiglio di amministrazione dovrà essere data subito notizia all'organo di vigilanza, indicando le ragioni dell'urgenza;

b) autorizzare, sentito il direttore o su proposta dello stesso, tutte le azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonare, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi e rinunzie dalle altre parti in causa;

c) esercitare ogni altra facoltà derivante dallo statuto o da deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Comitato esecutivo - Comitato speciale per il credito agrario

Il comitato esecutivo sovraintende alla ordinaria amministrazione della sezione.

Ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) determinare le direttive per la compilazione del bilancio annuale della sezione;

b) determinare le norme e le condizioni da applicare alle operazioni;

c) deliberare sulle operazioni di credito fondiario, edilizio ed alberghiero demandate dal consiglio di amministrazione alla sua competenza;

d) nominare, su proposta del direttore, il preposto al servizio della sezione;

e) dare parere, se richiesto, sulle questioni che interessino in genere l'attività della sezione;

f) esercitare ogni altra attribuzione derivante dallo statuto o da deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza il comitato esecutivo delibera anche su affari e argomenti di competenza del consiglio di amministrazione: delle deliberazioni così adottate, dovrà essere data comunicazione all'organo di vigilanza subito dopo la seduta, indicando le ragioni dell'urgenza, e al consiglio di amministrazione alla prima adunanza, per la ratifica.

Il comitato speciale per il credito agrario delibera in ordine alla materia del credito agrario di miglioramento ed adotta tutti i provvedimenti già demandati al Banco, nella sua qualità di istituto speciale regionale per il credito agrario, dalle norme regolamentari sulla materia.

Si applica, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e per quelle di credito fondiario, la norma di cui al penultimo capoverso, terza parte, dell'art. 23 dello statuto del Banco.

Art. 10.

Direttore

Il direttore generale del Banco è il direttore della sezione. Per il caso di assenza o impedimento del direttore si applica l'art. 29 dello statuto del Banco.

Il direttore esercita ogni attribuzione inerente all'ordinaria amministrazione della sezione, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi, tratta tutti gli affari, sia direttamente sia avvalendosi del personale preposto e addetto alla sezione; esercita infine le attribuzioni che gli siano state commesse dal consiglio di amministrazione, dal presidente, dal comitato esecutivo e dal comitato speciale per il credito agrario.

Il direttore ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) destinare alla sezione il personale necessario, salvo quanto stabilito dall'art. 9, lettera *d*);

b) predisporre il progetto del bilancio annuale della sezione in conformità alle direttive del comitato esecutivo.

Art. 11.

Collegio sindacale

La sezione è sottoposta al controllo del collegio sindacale del Banco. I componenti del collegio sindacale assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario.

Art. 13.

Facoltà di firma

La facoltà di firma per tutti i negozi, atti, scritti e documenti relativi all'attività ordinaria e straordinaria della sezione spetta singolarmente al presidente del consiglio di amministrazione e al direttore, o a coloro che li sostituiscono.

La firma dei contratti di credito e di ogni altro negozio ed atto connesso e conseguente è demandata, inoltre, singolarmente al preposto al servizio della sezione o a chi lo coadiuva e sostituisce, e congiuntamente ai direttori delle dipendenze del Banco e a coloro che li coadiuvano e li sostituiscono, autorizzati o delegati alla firma ai sensi degli articoli 22, n. 11, 28, n. 8 e 34 dello statuto del Banco.

Il preposto al servizio della sezione, o chi lo sostituisce, è anche autorizzato a firmare singolarmente tutti gli atti, scritti e corrispondenza inerenti all'attività della sezione stessa, che non comportino per essa impegni.

Per quant'altro non previsto, la facoltà di firma in nome della sezione è regolata in conformità all'art. 34 dello statuto del Banco di Sardegna.

Art. 14.

Bilancio e conto economico - Riparto degli utili

Per la formazione del bilancio e del conto economico della sezione si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 dello statuto del Banco di Sardegna.

Il bilancio ed il conto economico saranno approvati unitamente a quelli del Banco.

Gli utili netti della gestione vengono destinati come segue:

a) una quota non inferiore al 10% degli utili stessi per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario;

b) una quota fino al 6% dell'importo del fondo di dotazione, al Banco di Sardegna e agli eventuali altri partecipanti, in proporzione alle rispettive quote;

c) l'eventuale quota residua per la formazione e l'incremento dei fondi di riserva straordinari e speciali.

Art. 16.

Mezzi per il credito agrario di miglioramento

E' conservata alla sezione, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, l'autorizzazione alla raccolta del risparmio a medio termine, di cui all'art. 4/1, n. 5, dello statuto del Banco approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1955, e successive modificazioni. La raccolta a medio termine dovrà avvenire in corrispondenza e fino alla concorrenza delle operazioni di credito agrario di miglioramento che la sezione compirà.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento, come pure alle operazioni previste da disposizioni speciali, e pertanto in conformità a tali disposizioni, la sezione provvederà anche con anticipazioni del Banco, nonchè con le anticipazioni che dovessero esserle concesse dallo Stato, dalla regione autonoma della Sardegna e da altri enti pubblici.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1974, n. 90.

Liquidazione coatta amministrativa della società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Integratrice », con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto dell'assessore per l'industria ed il commercio della Regione siciliana 18 giugno 1971, con il quale la società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Integratrice », con sede e direzione generale a Palermo, è stata autorizzata ad esercitare l'attività in diversi rami delle assicurazioni contro i danni, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, in virtù dell'art. 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della Regione siciliana, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, concernente le norme di attuazione del predetto statuto nelle materie relative all'industria e al commercio;

Vista la lettera n. 659, in data 9 gennaio 1974, con la quale l'assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana propone la messa in liquidazione coatta amministrativa della predetta società per azioni « Integratrice »;

Ritenuto, in particolare, che dall'esame degli atti trasmessi dal predetto assessorato risulta che la società in questione si trova sotto la gestione di un amministratore giudiziario nominato in data 10 luglio 1973 dalla corte d'appello di Palermo nella persona dell'avv. Nicola Piazza, per i seguenti motivi:

i libri sociali sono stati tenuti irregolarmente non solo sotto l'aspetto formale, ma anche e soprattutto sotto quello sostanziale;

mancano vari documenti probatori e numerose inadempienze ed omissioni hanno impedito all'ispettore incaricato dalla stessa autorità giudiziaria di procedere al controllo della contabilità sociale;

il bilancio al 31 dicembre 1971 è stato redatto da un solo amministratore e non è stato corredato dalla relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale né da un minimo di documentazione che ne consentisse l'esame e le conseguenti verifiche;

il collegio dei sindaci non è stato in grado di esercitare il controllo sulla società in quanto non ha mai potuto disporre della documentazione necessaria;

un amministratore appartenente al gruppo di maggioranza dell'azionariato, è rimasto in carica anche dopo aver rinunziato all'ufficio, contro il disposto dell'art. 2385 del codice civile;

Ritenuto che dalla citata lettera n. 659 dell'assessorato risulta altresì che la società per azioni « Integratrice »:

non ha presentato il bilancio relativo all'esercizio 1972;

ha fornito giustificazioni solo su alcuni dei numerosi esposti pervenuti circa insolvenze o presunte insolvenze;

non ha rispettato i limiti territoriali previsti dal decreto di autorizzazione che limitava l'attività al territorio della Regione siciliana e ciò per i rapporti instaurati con una società di mutuo soccorso denominata anch'essa « Integratrice » con la quale avrebbe stipulato un particolare contratto ripetutamente richiesto e mai esibito all'assessorato;

non ha provveduto a versare il contributo dovuto al « Fondo di garanzia per le vittime della strada » e ad immettere la quota di spettanza nel fondo consortile, previsti dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990;

non ha provveduto, a norma dell'art. 40 del testo unico sull'esercizio delle assicurazioni, ad integrare la cauzione costituita inizialmente a favore degli assicurati;

Ritenuto che l'amministratore giudiziario, invitato a ripianare le numerose e gravi inadempienze, ha dichiarato di non essere in grado di presentare il bilancio 1972, mentre, per quanto riguarda la cauzione, ha offerto beni immobili siti in Roma e a Terracina di cui uno non suscettibile di vincolo perché gravato da ipoteca;

Ritenuto anche che, data la mancanza di documenti contabili, non si può stabilire se detta cauzione possa ritenersi sufficiente;

Ritenuto altresì che non risulta che l'Integratrice abbia provveduto al versamento dei contributi dovuti al Fondo di garanzia vittime della strada e al conto consortile;

Vista la lettera n. 355 in data 8 gennaio 1974, con la quale l'assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana ha formalmente contestato alla società per azioni « Integratrice » le irregolarità commesse invitando l'amministratore giudiziario a:

integrare la cauzione;

presentare il bilancio relativo all'esercizio 1972;

provvedere alla stipula della convenzione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per il versamento della quota dovuta al fondo consortile;

versare al predetto Istituto il contributo per il Fondo di garanzia vittime della strada;

Vista la lettera n. 0460/AG in data 10 gennaio 1974, con la quale lo stesso amministratore giudiziario ha confermato di non essere in grado di adempiere a quanto prescritto;

Considerato che le inadempienze della società accertate dalla corte d'appello di Palermo e dall'assessorato della Regione siciliana, oltre che configurare il caso di persistente inosservanza delle disposizioni del testo unico delle leggi sulle assicurazioni prevista dall'art. 72 dello stesso testo unico non possono, per la loro gravità, non incidere sulla situazione patrimoniale dell'azienda con conseguenze del tutto negative sulla stessa solvibilità a fronte degli impegni assunti nell'esercizio dell'attività assicurativa;

Visti la lettera n. 68/1434.11, in data 7 gennaio 1974, dell'ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, ed il telegramma n. 840 in data 20 gennaio 1974 dell'assessorato dell'industria e del commercio della stessa regione circa la procedura da seguire e la proposta di nomina del liquidatore;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nell'adunanza del 7 febbraio 1974 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta della società di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Integratrice », con sede e direzione generale a Palermo, ai sensi e agli effetti dell'art. 72 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Nicola Piazza.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione e salva l'applicazione del terzo comma dell'art. 83 del citato testo unico, al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della società per azioni « Integratrice » ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 dello stesso testo unico.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1974

LEONE

DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 69. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **91**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla signora Ottilia Muller vedova Mahl con testamento segreto ricevuto dall'avv. Aldo Pantozzi notaio in Bolzano, in data 10 agosto 1970, repertorio n. 103 atti ultime volontà, e da questi pubblicato con rogito in data 2 dicembre 1971, rep. n. 81651, racc. n. 2851, registrato a Bolzano il 9 dicembre 1971, pubbl. vol. 80, n. 2065, consistente in quattro appartamenti siti in Bolzano, via Bruso n. 221, sub. 1, 2, 3, 4 p. ed. 2903 porz. mat. 3, 4, 5, 6, del valore complessivo di L. 18.000.000.

Visto, *il Guadasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 59. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1974, n. **92**.

Autorizzazione alla fondazione « Linda Penotti », con sede in Roma, ad accettare alcune donazioni.

N. 92. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Linda Penotti », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare le donazioni, disposte dal cavaliere del lavoro Francesco Penotti, con atti a rogito del dott. Marco Panvini Rosati, notaio in Roma, in data 23 marzo 1973, numeri 95277, 95278, 95279 di repertorio, consistenti nella somma complessiva di L. 245.000.000 e nelle quote costituenti l'intero capitale sociale della società Montegrappa di proprietà del donante.

Visto, *il Guadasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 58. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1974, n. **93**.

Delega al prefetto della provincia di Chieti ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sugli atti inerenti all'associazione « Casa di conversazione Gabriele Rossetti », con sede in Vasto.

N. 93. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, al prefetto della provincia di Chieti viene delegato l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti alla personalità giuridica dell'associazione « Casa di conversazione Gabriele Rossetti », con sede in Vasto (Chieti), sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti ed eredità.

Visto, *il Guadasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 61. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1973.

Nomina della commissione mista prevista dal decreto 2 febbraio 1973.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto interministeriale del 2 febbraio 1973, che prevede la costituzione di una commissione, composta da funzionari del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Decreta:

La commissione indicata nella premessa, è così composta:

Presidente:

Vitelli dott. Vincenzo, dirigente generale del Ministero della marina mercantile o, in caso di assenza o impedimento, De Fonzo dott. Francesco, dirigente superiore del Ministero della marina mercantile;

Membri:

Palladino dott. Luigi, primo dirigente del Ministero della marina mercantile;

Nardi dott. ing. Giovanni, ispettore capo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Danelli dott. Antonio, ispettore capo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Dellisanti dott. Nicola, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile.

Le funzioni di relatore saranno svolte da un funzionario del Ministero che riceve l'istanza di riconoscimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

(2743)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro e del segretario del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1971, relativo alla composizione del comitato;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 2 agosto 1973, relativo alla modifica della composizione del comitato stesso;

Vista la decisione del consiglio di amministrazione che nella riunione del 28 dicembre 1973 ha attribuito al dott. Giuseppe Mazza le funzioni di vice dirigente generale della Direzione generale delle valute ed alla dott.ssa Sofia Cattani le funzioni di consigliere ministeriale della stessa direzione;

Tenuto conto della necessità di sostituire la dott.ssa Anna Maria Colica come segretario del comitato stesso per l'attribuzione alla predetta di altri incarichi;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Sofia Cattani è nominata membro del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane, in rappresentanza della Direzione generale delle valute, in sostituzione del dott. Giuseppe Mazza.

Il dott. Franco D'Angelo è nominato segretario del comitato stesso in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Colica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(2742)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Sostituzione di due componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visti gli articoli 7 e 8 del vigente statuto della sezione suddetta, relativi alla composizione e alle modalità di nomina del comitato esecutivo;

Visto il decreto interministeriale in data 27 aprile 1973, con il quale sono stati nominati, per il triennio 1972-74, gli attuali componenti il comitato esecutivo della sezione in parola, tra cui, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il dott. Alessandro Polidori e il dott. Giovanni Giannella;

Considerato che il sopracitato art. 7 stabilisce che dell'organo in questione facciano parte due funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza;

Considerato che i predetti dott. Polidori e dott. Giannella sono stati collocati a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decretano:

Il comm. Savino Mario Cerabino, e il dott. Mario Cerallo, dirigenti superiori, sono nominati componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Alessandro Polidori e del dott. Giovanni Giannella, collocati a riposo.

I predetti comm. Cerabino e dott. Cerallo rimarranno in carica per il restante periodo del triennio 1972-74.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1974

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(2508)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1974.

Sostituzione del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1951, con il quale il rag. Luciano Cavalcoli fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Ravenna;

Considerato che il prefetto di Ravenna con nota n. 709 del 25 febbraio 1974 ha inviato le richieste designazioni per la nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Walter Masotti è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna, in sostituzione del ragioniere Luciano Cavalcoli.

Art. 3.

Il prefetto di Ravenna, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

(2807)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Epatocol », categoria sciroppo, della ditta Officina farmaceutica fiorentina di Viareggio. (Decreto di revoca n. 4381/R)

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 agosto 1962 con il quale venne registrata al n. 17068/A la specialità medicinale denominata « Epatocol » sciroppo a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina con sede in Viareggio (Lucca), via Giacomo Puccini, 46/48, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che controlli effettuati presso l'Istituto superiore di sanità su campioni della suddetta specialità medicinale hanno dato esito sfavorevole al prodotto stesso in quanto:

a) il liquido contiene una elevatissima carica microbica con segni di fermentazione incipiente;

b) la quantità di sorbitolo è di molto inferiore a quella dichiarata;

c) il prodotto contiene zuccheri, costituiti da saccarosio, glucosio e fruttosio, mentre questi non risultano dichiarati;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 maggio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Epatocol », limitatamente alla categoria sciroppo, nella confezione flacone × 175 cc., registrata al n. 17068/A in data 24 agosto 1962 a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina di Viareggio.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Lucca è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2510)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Cetraro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 8 agosto 1973 e 13 novembre 1973 concernenti rispettivamente un primo, un secondo ed un terzo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, operanti nel comune di Cetraro (Cosenza);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un quarto trimestre ai lavoratori che al termine del terzo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Cetraro (provincia di Cosenza), già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 7 maggio 1973, per un secondo trimestre con decreto ministeriale 8 agosto 1973 e per un terzo trimestre con decreto ministeriale 13 novembre 1973, è ulteriormente prolungata per un quarto trimestre.

Roma, addì 11 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2596)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Laboratorio farmacologico toscano di Busoni Enrico, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Firenze. (Decreto di revoca n. 5298).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 1095 in data 14 febbraio 1958 e decreto ministeriale n. 2648 in data 1° ottobre 1959 la ditta Laboratorio farmacologico toscano di Busoni Enrico, fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Firenze, via Faentina n. 38, preparati galenici, limitatamente alle forme in sciroppi, pomate, supposte e fiale, specialità medicinali chimiche, già regolarmente registrate, le specialità medicinali Calciometile fiale e Solfodin fiale, specialità medicinali biologiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 5 febbraio 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio farmacologico toscano di Busoni Enrico l'autorizzazione a produrre preparati galenici nelle forme sciroppo, pomate, supposte e fiale, specialità medicinali chimiche già registrate regolarmente, nonchè la specialità medicinale Calciometile fiale e Solfodin fiale, specialità medicinali biologiche, nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Faentina, 38, concessa con decreto A.C.I.S. n. 1095 in data 14 febbraio 1958 e con decreto ministeriale n. 2648 in data 1° ottobre 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2577)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vaccino antitubercolare VDS » (Vaccino antitubercolare diffondente Salvioli) della ditta Ghimas s.n.c., con sede in Casalecchio. (Decreto di revoca n. 4384/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 marzo 1970 con il quale venne registrata al n. 20511 la specialità medicinale denominata « Vaccino antitubercolare VDS » (Vaccino antitubercolare diffondente Salvioli) a nome della ditta Ghimas s.n.c. con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 25 ottobre 1972 e 12 dicembre 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vaccino antitubercolare VDS » (Vaccino antitubercolare diffondente Salvioli), nella confezione 1 fiala di liofilizzato (3 dosi N) + 1 fiala di solvente da 1 cc., registrata al n. 20511 in data 27 marzo 1970 a nome della ditta Ghimas s.n.c., con sede in Casalecchio (Bologna).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2545)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio di Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'ind tria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto ministeriale n. 512 del 5 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1973, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.pa. Nastrificio di Rovereto (Trento) per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 5 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio di Rovereto (Trento), è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2778)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 6 marzo 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Isernia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973 è stato sciolto il consiglio comunale di Isernia ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice-prefetto dott. Guido Molina.

Alla scadenza del periodo prescritto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, sta curando l'attuazione di un complesso di indifferibili provvedimenti amministrativi e finanziari, di importanti opere pubbliche quali la sistemazione e riammodernamento dei vari servizi, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica.

Si è, pertanto, provveduto con l'unito decreto prefettizio, di pari data, a prorogare la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Isernia, addì 6 marzo 1974

Il prefetto: DI MAURO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Isernia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice-prefetto dott. Guido Molina;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per le argomentazioni svolte nell'unita relazione illustrativa facente parte integrante del presente decreto, si rende necessario prorogare la gestione commissariale, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la risoluzione di problemi indifferibili per la vita del comune;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, nonché l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Isernia, affidata al vice-prefetto dott. Guido Molina con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973, è prorogata a termini di legge.

Isernia, addì 6 marzo 1974

Il prefetto: DI MAURO

(2649)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 17/1974. Ratifica dei provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944. n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 28 febbraio 1974 e 29 marzo 1974;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta:

1) Riunione della giunta del 28 febbraio 1974. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche:

I) Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L. necessarie per l'applicazione delle tariffe unificate;

II) Domande respinte;

III) Conguaglio V e VI trimestre 1973. Provvedimento 11/1974 del 28 febbraio 1974.

2) Applicazione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496. Provvedimento numero 12/1974 del 28 febbraio 1974.

3) Penalizzazione sui consumi di acqua del Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci, con sede in Cassino (Frosinone) Provvedimento 13/1974 del 28 febbraio 1974.

4) Penalizzazione sui consumi di acqua in eccedenza della Azienda comunale elettricità ed acque di Roma. Canoni per manutenzione per riparazione opere di presa. Provvedimento numero 14/1974 del 28 febbraio 1974.

5) Applicazione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496. Provvedimento n. 16/1974 del 29 marzo 1974.

Il C.I.P. rinvia la ratifica dei seguenti provvedimenti alla prossima riunione, dopo l'esame istruttorio da parte della commissione centrale prezzi, in osservanza a quanto stabilito nelle premesse dei provvedimenti medesimi:

Provvedimento n. 23/1973 del 29 dicembre 1973 « Prezzo dei fertilizzanti »;

Provvedimento n. 24/1973 del 29 dicembre 1973 « Prezzo dei cementi e di altri leganti idraulici ».

Roma, addì 30 marzo 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

(2909)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, la provincia di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.800.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(724/M)

Autorizzazione alla provincia di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, la provincia di Viterbo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.065.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(736/M)

Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1974, il comune di Carlantino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.883.729, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(620/M)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.922.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(726/M)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 926.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(727/M)

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Mirano (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(728/M)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(729/M)

Autorizzazione al comune di Spinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Spinea (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(730/M)

Autorizzazione al comune di Pinerolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Pinerolo (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(731/M)

Autorizzazione al comune di Collegno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Collegno (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 306.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'imposto del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(732/M)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 511.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(733/M)

Autorizzazione al comune di Venaria Reale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Venaria Reale (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(734/M)

Autorizzazione al comune di Mira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1974, il comune di Mira (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 278.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(735/M)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.854.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(563/M)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Tresana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.745.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(564/M)

Autorizzazione al comune di Rignano Flaminio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Rignano Flaminio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.071.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(586/M)

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Toro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.049.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(587/M)

Autorizzazione al comune di Sepino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Sepino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.178.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(588/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia a Pianisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.253.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(589/M)

Autorizzazione al comune di San Giuliano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.254.772, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(590/M)

Autorizzazione al comune di Morrone del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Morrone del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 503.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(591/M)

Autorizzazione al comune di Gildone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Gildone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.269.941, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(592/M)

Autorizzazione al comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973.

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.455.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(593/M)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Rosciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.406.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(594/M)

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Pietranico (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.846.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(595/M)

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Nocciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.688.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(596/M)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Lettomanoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.466.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(597/M)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Cugnoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.472.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(598/M)

Autorizzazione al comune di Bolognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Bolognano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.203.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(599/M)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Abbateggio (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.786.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(600/M)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Pisticci (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 667.996.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(601/M)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Gorgoglione (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.843.208, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(602/M)

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Cerro al Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.417.354, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(603/M)

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Castelverrino (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.159.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(604/M)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Silvi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.093.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(605/M)

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Pineto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.665.601, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(606/M)

Autorizzazione al comune di Mosciano Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.701.572, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(607/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.358.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(608/M)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Crognaleto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.889.576, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(609/M)

Autorizzazione al comune di Colonnella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Colonnella (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.530.422, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(610/M)

Autorizzazione al comune di Castellalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Castellalto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.972.103, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(611/M)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Civitella del Tronto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.443.238, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(612/M)

Autorizzazione al comune di Ancarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Ancarano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.414.763, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(613/M)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1974, il comune di Spoltore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.960.808, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(614/M)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1974, il comune di Folignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.799.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(615/M)

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1974, il comune di Turrivalignani (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.488.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(616/M)

Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1974, il comune di Macchia d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.290.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(617/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1974, il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.631.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(618/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Valmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1974, il comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.793.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(619/M)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.948.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(725/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero di zona « Barone Lombardo » di Canicattì ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n 900.6/III.1/5 in data 22 febbraio 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero di zona « Barone Lombardo » di Canicattì (Agrigento) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2751)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Donnici ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Donnici » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione del vino « Donnici »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Donnici » è riservata al vino rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Donnici » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Gaglioppo (localmente noto come Mantonico nero) in misura non inferiore al 50 per cento;

Greco nero dal 10 al 20 per cento;

Malvasia bianca, Mantonico bianco e Pecorello, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20 per cento;

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio dei comuni di: Cosenza, Piane Crati, Paternò Calabro, Figline, Vegliaturo, Aprigliano, Pietrafitta, Dipignano, Mangone, Pedace e Cellara.

Tale zona è così delimitata: a nord, partendo dal centro abitato di Cosenza, il limite segue in direzione est la strada per P.te Curcio e da qui, verso sud, per il confine comunale di Cosenza raggiunge la quota 360 in località Vallanesi. Da quota 360 segue una linea retta verso est sino ad incontrare la quota 598 sulla strada per Tessano e quindi lungo quest'ultima raggiunge Capocasale del quale costeggia il centro abitato fino ad incontrare la strada per T.re Caruso in prossimità della quota 716, prosegue lungo questa verso sud per circa 500 metri ed al tornante segue una linea retta immaginaria in direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Paternò Calabro in località Vallone Trinefrio, lungo tale confine comunale, in direzione nord, incrocia quindi la strada per Paternò Calabro raggiungendo poi la sede comunale di Casal Basso da dove prende il sentiero che, in direzione sud, raggiunge il T. Iassa.

Segue il T. Iassa verso nord, sino in prossimità della quota 471 ed alla confluenza con il corso d'acqua che discende dalla località Pugliano (V.ne di Rospo), risale quest'ultimo verso sud-est fino alla località Curso dove, all'altezza di T.re Grande, prende il sentiero che in direzione sud-ovest raggiunge la strada per T.re Timparello in prossimità della quota 652. Segue quindi la strada per T.re Timparello (quota 646) e da qui verso sud quella per T.re Chiavico. Superata quest'ultima, prosegue per il sentiero che, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di S. Stefano di Rogliano (quota 614). Segue tale confine comunale verso sud fino all'altezza di V.la Giannone e quindi, verso est, la strada che passa per la quota 628 fino a raggiungere la strada statale delle Calabrie in prossimità del km. 289,300, l'attraversa e prosegue sulla strada che verso est raggiunge la quota 641. Da quota 641 segue il sentiero che in direzione nord raggiunge la strada per Cellara (quota 649) e quindi lungo quest'ultima supera Cellara ed in prossimità del km. 4 incrocia il confine comunale di Figline Vegliaturo; segue tale confine in direzione est prima e poi nord passando per le quote 854 e 863, superata quest'ultima, prende il sentiero che, in direzione nord-ovest, passa per la quota 797 e raggiunge quota 662. Da quota 662 segue una retta spezzata in direzione nord-ovest passando per le quote 635 e 497 fino a raggiungere la strada statale 178 in prossimità dell'Oratorio, prosegue quindi verso Vico Petrone, supera il centro abitato di Aprigliano ed in prossimità di Grupa (quota 730) segue la strada per Pietrafitta fino a raggiungere il centro abitato di Pedace, da qui prosegue per un breve tratto, verso nord, per la strada che porta a Spezzano Piccolo sino ad incrociare il confine comunale di Pedace. Segue tale confine verso ovest fino in prossimità della stazione ferroviaria di Pedace e quindi risale in direzione nord-ovest il T. Cardone sino ad incrociare la strada per Cosenza in prossimità della quota 311, prosegue sulla medesima in direzione ovest sino ad incontrare la strada Magli-Cosenza, quindi prosegue lungo quest'ultima verso ovest fino a quota 301 (km. 1,600) dove piega per il sentiero che in direzione nord raggiunge il confine di Cosenza, segue questi in direzione nord, passando ad est della località Serra, fino ad incrociare la strada statale 107 in prossimità del km. 48,2, per tale strada verso Cosenza, raggiunge il centro abitato lo attraversa ed al P.te Curcio chiude la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a quintali 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima complessiva naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Donnici » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino al rosso cerasuolo più o meno intenso;

odore: gradevolmente vinoso;

sapore: asciutto armonico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministero per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similiari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' vietato altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti il vino « Donnici » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie e successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(2554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 3 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	629,60	—	—	634,05	—	—	634 —	634 —
Dollaro canadese	—	—	648 —	—	—	652,70	—	—	652,75	652,75
Franco svizzero	—	—	206,50	—	—	206,85	—	—	206,88	206,88
Corona danese	—	—	103,75	—	—	103,95	—	—	103,95	103,95
Corona norvegese	—	—	113,98	—	—	114,20	—	—	114,15	114,15
Corona svedese	—	—	142,75	—	—	142,85	—	—	142,87	142,87
Fiorino olandese	—	—	235,10	—	—	235 —	—	—	235 —	235 —
Franco belga	—	—	16,19	—	—	16,12	—	—	16,11	16,11
Franco francese	—	—	131,50	—	—	130,65	—	—	130,60	130,60
Lira sterlina	—	—	1518 —	—	—	1517,20	—	—	1517,20	1517,20
Marco germanico	—	—	248,75	—	—	248,90	—	—	248,90	248,90
Scellino austriaco	—	—	33,50	—	—	33,60	—	—	33,58	33,58
Escudo portoghese	—	—	25,45	—	—	25,50	—	—	25,49	25,49
Peseta spagnola	—	—	10,80	—	—	10,79	—	—	10,79	10,79
Yen giapponese	—	—	2,30	—	—	2,30	—	—	2,30	2,30

Media dei titoli del 3 aprile 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,850
Redimibile 3,50 % 1934	99,200
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,800
» 5 % (Ricostruzione)	96,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,300
» 5 % (Città di Trieste)	96,775
» 5 % (Beni esteri)	93,350
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,025
» 5,50 % » » 1968-83	91,050
» 5,50 % » » 1969-84	92,500
» 6 % » » 1970-85	95,050
» 6 % » » 1971-86	95,100
» 6 % » » 1972-87	95,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	93,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	93,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 aprile 1974

Valuta	
Dollaro USA	633,875
Dollaro canadese	652,525
Franco svizzero	206,99
Corona danese	103,975
Corona norvegese	114,165
Corona svedese	142,88
Fiorino olandese	234,95
Franco belga	16,113
Franco francese	130,925
Lira sterlina	1517,10
Marco germanico	248,825
Scellino austriaco	33,565
Escudo portoghese	25,492
Peseta spagnola	10,785
Yen giapponese	2,305

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1973 al 14 novembre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2968/73, n. 2990/73, n. 3023/73, n. 3053/73 e n. 3064/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	dall'8-11-1973 al 9-11-1973	dal 10-11-1973 al 12-11-1973	dal 13-11-1973 al 14-11-1973	dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	dall'8-11-1973 al 9-11-1973	dal 10-11-1973 al 12-11-1973	dal 13-11-1973 al 14-11-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	122,85(1)	122,85(1)	122,85(1)	122,85(1)	44,85(1)	44,85(1)	44,85(1)	44,85(1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	1.554,80	1.554,80	1.554,80	1.554,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	434,85	434,85	434,85	434,85	109,85	109,85	109,85	109,85
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	1.704,30	1.704,30	1.704,30	1.704,30	1.379,30	1.379,30	1.379,30	1.379,30
	11.01-915	II. altra	944,45	944,45	944,45	944,45	781,95	781,95	781,95	781,95
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	325,00	325,00	325,00	325,00	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	872,95	872,95	872,95	872,95	710,45	710,45	710,45	710,45
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	677,30	677,30	677,30	677,30	514,80	514,80	514,80	514,80
11.01-L	11.01-995	Farine altre	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. Semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	1.567,80	1.275,30	1.567,80	2.152,80	1.242,80	950,30	1.242,80	1.827,80
	11.02-070	III. di orzo	1.554,80	1.554,80	1.554,80	1.554,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80
	11.02-090	IV. di avena	434,85	434,85	434,85	434,85	109,85	109,85	109,85	109,85

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	dall'8-11-1973 al 9-11-1973	dal 10-11-1973 al 12-11-1973	dal 13-11-1973 al 14-11-1973	dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	dall'8-11-1973 al 9-11-1973	dal 10-11-1973 al 12-11-1973	dal 13-11-1973 al 14-11-1973
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	325,00	325,00	325,00	325,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	1.704,30	1.704,30	1.704,30	1.704,30	1.379,30	1.379,30	1.379,30	1.379,30
	11.02-117	b. altri	944,45	944,45	944,45	944,45	781,95	781,95	781,95	781,95
	11.02-130	VI. di riso	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	325,00	325,00	325,00	325,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	872,95	872,95	872,95	872,95	710,45	710,45	710,45	710,45
	11.02-193	IX. di sorgo	677,30	677,30	677,30	677,30	514,80	514,80	514,80	514,80
	11.02-195	X. altri	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	1.255,80	1.255,80	1.255,80	1.255,80	1.093,30	1.093,30	1.093,30	1.093,30
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	224,90	224,90	224,90	224,90	62,40	62,40	62,40	62,40
	11.02-250	bb. altra	272,35	272,35	272,35	272,35	109,85	109,85	109,85	109,85
	11.02-271	3. di grano saraceno	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	1.277,25	1.277,25	1.277,25	1.277,25	1.114,75	1.114,75	1.114,75	1.114,75
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	1.255,80	1.255,80	1.255,80	1.255,80	1.093,30	1.093,30	1.093,30	1.093,30
	11.02-330	2. di avena	272,35	272,35	272,35	272,35	109,85	109,85	109,85	109,85
	11.02-371	3. di grano saraceno	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	1.277,25	1.277,25	1.277,25	1.277,25	1.114,75	1.114,75	1.114,75	1.114,75
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-402	b. di segala	1.080,30	864,50	1.080,30	1.512,55	917,80	702,00	917,80	1.350,05
	11.02-403	c. di granturco	1.388,40	1.388,40	1.388,40	1.388,40	1.225,90	1.225,90	1.225,90	1.225,90
	11.02-404	d. di sorgo	969,80	969,80	969,80	969,80	807,30	807,30	807,30	807,30
	11.02-405	e. altri	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-515	II. di segala	1.266,85	1.006,85	1.266,85	1.786,85	1.104,35	844,35	1.104,35	1.624,35

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	dall'8-11-1973 al 9-11-1973	dal 10-11-1973 al 12-11-1973	dal 13-11-1973 al 14-11-1973	dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	dall'8-11-1973 al 9-11-1973	dal 10-11-1973 al 12-11-1973	dal 13-11-1973 al 14-11-1973
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	2.033,20	2.033,20	2.033,20	2.033,20	1.708,20	1.708,20	1.708,20	1.708,20
	11.02-571	IV. di avena	260,00	260,00	260,00	260,00	97,50	97,50	97,50	97,50
	11.02-572	V. di granturco	1.388,40	1.388,40	1.388,40	1.388,40	1.225,90	1.225,90	1.225,90	1.225,90
	11.02-573	VI. di grano saraceno	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	1.277,25	1.277,25	1.277,25	1.277,25	1.114,75	1.114,75	1.114,75	1.114,75
	11.02-575	VIII. di sorgo	969,80	969,80	969,80	969,80	807,30	807,30	807,30	807,30
	11.02-576	IX. altri	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-625	II. di segala	866,45	700,70	866,45	1.197,95	703,95	538,20	703,95	1.035,45
	11.02-640	III. di orzo	859,30	859,30	859,30	859,30	696,80	696,80	696,80	696,80
	11.02-660	IV. di avena	224,90	224,90	224,90	224,90	62,40	62,40	62,40	62,40
	11.02-681	V. di granturco	944,45	944 45	944,45	944,45	781,95	781,95	781,95	781,95
	11.02-682	VI. di grano saraceno	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	872,95	872,95	872,95	872,95	710,45	710,45	710,45	710,45
	11.02-684	VIII. di sorgo	677,30	677,30	677,30	677,30	514,80	514,80	514,80	514,80
	11.02-685	IX. altri	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	859,30	859,30	859,30	859,30	696,80	696,80	696,80	696,80
	11.02-730	2. di avena	224,90	224,90	224,90	224,90	62,40	62,40	62,40	62,40
	11.02-771	3. di grano saraceno	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	872,95	872,95	872,95	872,95	710,45	710,45	710,45	710,45
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	1.691,30	1.691,30	1.691,30	1.691,30	1.366,30	1.366,30	1.366,30	1.366,30
	11.02-840	2. di avena	447,20	447,20	447,20	447,20	122,20	122,20	122,20	122,20
	11.02-851	3. di grano saraceno	325,00	325,00	325,00	325,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	1.579,50	1.579,50	1.579,50	1.579,50	1.254,50	1.254,50	1.254,50	1.254,50
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	325,00	325,00	325,00	325,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-865	b. di segala	1.567,80	1.275,30	1.567,80	2.152,80	1.242,80	950,30	1.242,80	1.827,80
	11.02-891	c. di granturco	1.704,30	1.704,30	1.704,30	1.704,30	1.379,30	1.379,30	1.379,30	1.379,30
	11.02-892	d. di sorgo	1.233,05	1.233,05	1.233,05	1.233,05	908,05	908,05	908,05	908,05
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	325,00	325,00	325,00	325,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	325,00	325,00	325,00	325,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	Paesi terzi dall'8-11-1973 al 9-11-1973	Paesi terzi dal 10-11-1973 al 12-11-1973	Paesi terzi dal 13-11-1973 al 14-11-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	SAMA... dall'8-11-1973 al 9-11-1973	SAMA... dal 10-11-1973 al 12-11-1973	SAMA... dal 13-11-1973 al 14-11-1973
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	325,00	325,00	325,00	325,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-941	II. di segala	1.567,80	1.275,30	1.567,80	2.152,80	1.242,80	950,30	1.242,80	1.827,80
	11.02-942	III. di orzo	1.554,80	1.554,80	1.554,80	1.554,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80
	11.02-943	IV. di avena	434,85	434,85	434,85	434,85	109,85	109,85	109,85	109,85
	11.02-944	V. di granturco	1.704,30	1.704,30	1.704,30	1.704,30	1.379,30	1.379,30	1.379,30	1.379,30
	11.02-945	VI. di riso	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	325,00	325,00	325,00	325,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	872,95	872,95	872,95	872,95	710,45	710,45	710,45	710,45
	11.02-948	IX. di sorgo	677,30	677,30	677,30	677,30	514,80	514,80	514,80	514,80
	11.02-949	X. altri	162,50	162,50	162,50	162,50	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	325,00	325,00	325,00	325,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-980	II. altri	899,60	899,60	899,60	899,60	574,60	574,60	574,60	574,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	285,35	285,35	285,35	285,35	5,85	5,85	5,85	5,85
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	2.338,70	2.338,70	2.338,70	2.338,70	1.116,70	1.116,70	1.116,70	1.116,70
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	585,00	585,00	585,00	585,00	zero	zero	zero	zero
	11.07-105	b. altro	585,00	585,00	585,00	585,00	zero	zero	zero	zero
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	1.801,15	1.801,15	1.801,15	1.801,15	1.216,15	1.216,15	1.216,15	1.216,15
	11.07-305	b. non nominato	1.493,70	1.493,70	1.493,70	1.493,70	908,70	908,70	908,70	908,70
	11.07-600	B. torrefatto	1.643,85	1.643,85	1.643,85	1.643,85	1.058,85	1.058,85	1.058,85	1.058,85
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.657,50	1.657,50	1.657,50	1.657,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	Paesi terzi dall'8-11-1973 al 9-11-1973	Paesi terzi dal 10-11-1973 al 12-11-1973	Paesi terzi dal 13-11-1973 al 14-11-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	SAMA... dall'8-11-1973 al 9-11-1973	SAMA... dal 10-11-1973 al 12-11-1973	SAMA... dal 13-11-1973 al 14-11-1973
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento . . .	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	Paesi terzi dall'8-11-1973 al 9-11-1973	Paesi terzi dal 10-11-1973 al 12-11-1973	Paesi terzi dal 13-11-1973 al 14-11-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	SAMA... dall'8-11-1973 al 9-11-1973	SAMA... dal 10-11-1973 al 12-11-1973	SAMA... dal 13-11-1973 al 14-11-1973
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	144,95	144,95	144,95	144,95	144,95	144,95	144,95	144,95
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	232,05	232,05	232,05	232,05	232,05	232,05	232,05	232,05
	23.02-117	2. non nominati	464,10	464,10	464,10	464,10	464,10	464,10	464,10	464,10
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70	115,70
	23.02-135	b. altri	464,10	464,10	464,10	464,10	464,10	464,10	464,10	464,10
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso .	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(2612)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di aiuto ragioniere

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 5 giugno 1973, n. 643, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di impiegato della carriera di concetto, con la qualifica di aiuto ragioniere;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di aiuto ragioniere è così costituita:

Presidente:

Boldrini on. Arrigo, Vice Presidente della Camera.

Membri:

Tantalo on. avv. Michele, deputato questore;

Armani on. Arnaldo, deputato segretario;

Guarra on. avv. Antonio, deputato segretario;

Cosentino dott. Francesco, segretario generale;

Martinelli dott. Amedeo, consigliere capo servizio del personale;

Sparisci dott. Emo, tesoriere della Camera;

Anzilotti dott. Giulio, consigliere capo servizio amministrazione e provveditorato;

Terranova avv. Antonino, capo dell'ufficio « Affari giuridici ».

Membro e segretario:

Cassanello avv. Dario, consigliere vicario del servizio del personale.

Alla segreteria della commissione sarà addetto, altresì, il dott. Carlo Goracci, vice referendario.

Roma, addì 26 marzo 1974

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

(2793)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a trentotto borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1973 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di trentotto borse di studio riservate a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia che intendano compiere, in Italia o all'estero, studi e ricerche di ordine epidemiologico, clinico-sperimentale od organizzativo aventi finalità applicative nel campo della medicina preventiva e della sanità pubblica in materia di: tumori, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, stati dismetabolici, microcitemie, tossicosi da stupefacenti, epilessia, emofilia.

Le borse di studio dell'importo di L. 1.800.000 ciascuna e della durata di mesi sei da fruirsi presso istituti universitari o altri istituti scientifici pubblici nazionali, nonchè presso gli ospedali regionali di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono ripartite come appresso:

Tumori	6
Malattie reumatiche	2
Malattie cardiovascolari	5
Diabete	2
Fibrosi cistica	3
Microcitemie	2
Tossicosi da stupefacenti	2
Epilessia	2
Emofilia	2
Totale	26

Le borse di studio dell'importo di L. 1.200.000 ciascuna e per la durata di mesi tre da fruirsi presso università o altri istituti scientifici esteri sono ripartite come appresso:

Tumori	2
Malattie cardiovascolari	2
Diabete	2
Fibrosi cistica	3
Tossicosi da stupefacenti	2
Epilessia	1
Totale	26

In relazione alla natura dello studio e della ricerca, è consentito, previo nulla osta del Ministero della sanità, fruire delle borse di studio anche presso qualificate istituzioni sanitarie nazionali non pubbliche.

Ove le borse di studio sopra menzionate risultassero attribuite solo in parte, l'amministrazione sanitaria si riserva la facoltà di aumentare corrispondentemente il numero di quelle destinate alle discipline residue.

Art. 2.

Le borse di studio non possono essere concesse più di una volta. Tuttavia, ove il candidato dimostri la necessità di dover completare o, comunque, integrare le precedenti ricerche, potrà essere riammesso a partecipare per una volta ancora ad un nuovo concorso per il conferimento di borse di studio.

Art. 3.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1) in cui, oltre alle generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza), dovranno dichiarare di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della abilitazione allo esercizio professionale.

Nella domanda i candidati dovranno indicare, altresì, l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio precisando l'argomento che intendono trattare.

Essi dovranno dichiarare inoltre:

a) che, all'atto della presentazione della domanda, non godono di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

b) che non hanno rapporti di dipendenza o d'altra natura con l'istituto prescelto e che detto rapporto non si configura neppure con la semplice frequenza dell'istituto in parola;

c) che si impegnano a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) attestato di gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dell'istituto presso cui intendono fruire della borsa di studio;

c) breve relazione concernente il piano di lavoro e gli scopi che il lavoro stesso si prefigge di perseguire.

I concorrenti sono invitati a produrre altri titoli accademici, di studio e di servizio eventualmente in loro possesso nonchè eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni a stampa.

Art. 4.

Una commissione giudicatrice nominata con apposito decreto ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, costituita a norma del successivo art. 5, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

La commissione dispone complessivamente di 50 punti che sono così ripartiti: 35 punti per i titoli di studio ed accademici e per le pubblicazioni scientifiche; 15 punti per i servizi prestati dal concorrente da valutarsi in base alla natura ed alla durata degli stessi.

La commissione formula distinte graduatorie dei candidati giudicati meritevoli delle borse di studio nelle discipline previste all'art. 1 del presente decreto.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 5.

La commissione sarà costituita:

1) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, che la presiede;

2) da due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) da un funzionario medico del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a medico provinciale capo, componente;

4) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione, componente;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

E' in facoltà del presidente di aggregare alla commissione, per l'esame di particolari aspetti afferenti all'oggetto delle borse di studio, uno o più esperti nelle materie in questione.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni; per i dipendenti statali con funzioni dirigenziali si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 6.

Il Ministro per la sanità approva la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori.

Art. 7.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministro potrà attribuire le borse stesse ai candidati che li seguono nell'ordine di graduatoria.

Art. 8.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

d) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici.

Art. 9.

Tanto l'inizio, quanto il compimento del periodo di studio devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, direttamente dagli interessati quando la borsa di studio viene fruita presso istituti aventi sede nel territorio nazionale o a mezzo dell'autorità consolare ove trattasi di istituti esistenti all'estero.

Art. 10.

Al termine del periodo di studio, e in ogni caso non oltre due mesi dal termine stesso, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, una relazione su quanto ha formato oggetto dello studio e delle speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio, anche la specifica attività da lui svolta e i risultati conseguiti.

Art. 11.

Il pagamento dell'importo relativo alle borse di studio verrà effettuato al termine del periodo stabilito mediante ordinativo emesso a favore dei singoli beneficiari.

E' facoltà del Ministero di accordare, a richiesta dell'interessato, anticipazioni sull'ammontare della somma concessa.

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non forniscono al Ministero la prova di essersi recati nella sede prescelta entro un mese dalla comunicazione del conferimento della borsa di studio.

Art. 13.

La spesa per gli scopi di cui alle premesse, valutata in lire 61.200.000 (sessantunmilioniduecentomila) graverà sul cap. 1211 della stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1974
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 171

Allegato 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV - Roma.

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . nato a . . . addì . . . . residente a . . . . (provincia di . . . . . .) in via . . . . n. . . . . abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di . . . . addì . . . . rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale 28 dicembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 6 aprile 1974 per il conferimento di borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio presso . . . . per compiervi studi e ricerche sul seguente argomento . . . .

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) relazione concernente il piano di lavoro e gli scopi che il lavoro stesso intende perseguire.

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di non fruire presentemente di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

d) di non avere nessun rapporto di dipendenza, o di altra natura, con l'ente presso cui intende condurre lo studio di che trattasi e che detto rapporto non si configura neppure con la semplice frequenza dell'istituto in parola;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per la durata di mesi . . . .

Il sottoscritto indica, ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso, il seguente recapito . . . .

Data . . . . .

Firma

. . . .

(2532)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria, nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali di candidati risultati idonei al concorso, per esami e titoli e per soli titoli, a posti di segretario comunale in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1973 e 30 gennaio 1973 con i quali sono stati indetti un concorso, per esami e titoli ed uno per soli titoli, a posti di segretario comunale in prova, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 10 febbraio 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 maggio 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali sono state costituite le relative commissioni giudicatrici;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalle commissioni medesime, e riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi;

Viste le graduatorie generali di merito dei candidati formate dalle suddette commissioni giudicatrici;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1, 2 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assegnazione di invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale in prova, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1973:

N.	Candidato		Punti	
1	Tarantino Vittorio	punti	91,18614	su 125
2.	Trombino Antonio	»	89,46672	»
3.	Ciccone Anna Maria	»	87,87000	»
4.	Capaldi Mario	»	87,78640	»
5.	Diana Corradino	»	87,32542	»
6.	Agresti Giuseppe	»	86,97428	»
7.	Ceci Domenico	»	84,85003	»
8.	Sardu Fausto	»	83,97902	»
9.	Menzani Gian Maria	»	83,61992	»
10.	Pellicanò Francesco	»	82,97281	»
11	Rossi Agnello	»	82,37000	»
12.	Panassidi Giuseppe	»	82,36992	»
13.	Gulia Ezio	»	82,32448	»
14.	Luzietti Giuliano	»	82,02992	»
15.	Pizzolante Luigi Giulio	»	81,83362	»
16.	Valenti Nicolò	»	81,82885	»
17.	Cozzolino Salvatore	»	81,82281	»
18.	Balbi Alessandro	»	81,75913	»
19.	Lonigro Antonio	»	81,55277	»
20	Roncuzzi Aldo	»	80,75630	»
21.	Forgione Sergio	»	80,75000	»
22.	Saija Antonino	»	80,69540	»
23.	Mineo Maria	»	80,47732	»
24.	Navarria Giuseppe	»	80,39266	»
25.	Famulari Antonino	»	80,37906	»
26	Licata Nicolò	»	80,23037	»
27.	Agnello Maria	»	79,95307	»
28	Avvanzo Salvatore	»	79,84722	»
29.	D'Alessandro Sergio	»	79,83035	»
30.	Borla Piero	»	79,80914	»
31.	Mendolia Ignazio	»	79,79096	»
32	Grignaffini Maurizio	»	79,57884	»
33.	Cruciani Giuseppe	»	79,52904	»
34.	Fantoni Alessandra	»	79,52720	»
35.	Amico Giuseppina	»	79,48640	»
36.	Cannata Giuseppe	»	79,38816	»
37.	Boccia Rossella Rossini	»	79,36994	»
38.	Serrano Domenico	»	79,36992	»
39.	Fusco Valentino	»	79,27909	»
40.	Porrà Salvatore	»	78,77902	»
41.	Salerno Giuseppe	»	78,73356	»
42.	Sciutto Maura	»	78,62000	»
43.	D'Aurizio Tito	»	78,40906	»
44.	Lombardi Giuseppe	»	78,40902	»
45.	Coppola Giovanni	»	78,37000	»
46.	Baione Orlando	»	78,32448	»
47.	Renzulli Giovanni	»	78,21816	»
48.	Del Russo Gennaro	punti	78,20281	su 125
49.	Bruno Francesco	»	78,11994	»
50.	Damato Giovanni	»	77,99992	»
51.	Abate Adriana Laviano	»	77,87000	»
52.	Salciccia Luciano	»	77,73763	»
53.	Nardi Carla	»	77,61992	»
54.	Musumarra Francesco	»	77,56812	»
55.	Carosso Germano	»	77,52904	»
56.	Decristofaro Luigi	»	77,49992	»
57.	Anastasi Francesco	»	77,47129	»
58.	De Aloysio Furio	»	77,36992	»
59.	Resta Pietro	»	77,27908	»
60.	Scarpelli Ettore	»	77,22250	»
61.	Di Marco Michele	»	77,21084	»
62.	Vargiu Giovanni Battista	»	77,11992	»
63.	Carella Michele	»	77,09720	»
64.	Berloco Donato	»	77,09084	»
65.	Ferrucci Angelo	»	77,02904	»
66.	Loria Franco	»	76,97722	»
67.	Carlino Carmelo	»	76,81996	»
68	Dargenio Antonio	»	76,61994	»
69.	Geraci Giuseppe	»	76,56084	»
70.	Ferrara Fausto	»	76,50630	»
71	Pescatori Ugo	»	76,06494	»
72.	Mazzoni Mauro	»	75,87994	»
73.	Nicodemo Piero Alfonso	»	75,87000	»
74.	Villardita Antonino	»	75,84088	»
75.	D'Amelio Nicola	»	75,66538	»
76.	Giannotti Carlo	»	75,61356	»
77.	Guglielmo Giorgio	»	75,33812	»
78.	Gonella Pietro	»	75,32904	»
79.	Cirillo Luciano	»	75,21084	»
80.	Pennino Giovanni	»	75,12000	»
81.	Grasselli Giuliano	»	75,06542	»
82.	Valenti Giuseppe	»	75,06360	»
83.	Fondacaro Giuseppe (art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,93812	»
84.	Lipiani Giuseppe	»	74,93812	»
85.	Brandi Vincenzo	»	74,91522	»
86.	Braccioni Ennio	»	74,87000	»
87.	Biscardi Giovanni	»	74,86992	»
88.	Viscusi Angelo Mario	»	74,57452	»
89.	Auciello Antonio	»	74,34722	»
90.	Candian Roberto	»	74,23812	»
91.	Magoni Anna	»	74,18812	»
92.	Campolieti Giuseppe	»	74,09720	»
93.	Grassi Angelo	»	73,96084	»
94.	Cuccuru Pierluigi	»	73,78648	»
95.	Fazi Claudio	»	73,61978	»
96.	Franco Italo	»	73,57448	»
97.	Guarino Ciro	»	73,36992	»
98.	Supino Di Lorenzo Adelmo	»	73,07452	»
99.	Caione Antonio	»	73,05632	»
100.	Alberti Maria Lucrezia	»	73,02904	»
101.	Fragassi Leonardo	»	72,86992	»
102.	Auriemma Mario	»	72,81542	»
103.	Ciocia Bartolomeo	»	72,77902	»
104.	Corradini Tullio	»	72,66542	»
105.	Iele Salvatore	»	72,60174	»
106	Fabiano Antonio	»	72,50632	»
107.	Tudini Bruno	»	72,27450	»
108	Zumbo Pasqualino	»	72,25000	»
109	Trifone Giuliano	»	72,24994	»
110.	Franchetta Giorgio	»	72,18176	»
111.	Comerlati Giuseppe	»	72,11996	»
112.	D'Amato Aldo	»	72,04542	»
113.	Dollo Mario	»	71,88008	»
114.	Colombo Giovanni	»	71,49268	»
115.	Caserio Elio	»	71,32448	»
116.	Libertini Raffaele	»	71,12000	»
117.	Fontana Benedetto	»	71,00632	»
118.	Tarulli Ivano	»	70,88356	»
119.	Attrovio Gian Paolo	»	70,55632	»
120.	Cambria Gennaro	»	70,55176	»
121.	Chiaramonte Vincenzo	»	69,93812	»
122.	Di Giovine Emanuele	»	69,61996	»
123.	Bellori Rino	»	69,56540	»
124.	Ciciretti Rocco	»	69,52904	»
125.	Demuro Rosetta	»	69,18176	»
126.	Gobetti Oliviero	»	68,99268	»
127.	De Giovanni Rita	»	68,23358	»
128.	Castellaneta Antonio	»	67,82450	»
129.	Craparotta Filippo	»	67,43812	»

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per soli titoli, a posti di segretario comunale in prova, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1973:

1	Marzi Giuseppe	punti	84,27	su 120
2.	Serraino Carlo .	»	82,63	»
3.	Serina Giovanni	»	81 —	»
4.	Tronconi Mario	»	80,27	»
5.	Del Ponte Adriana .	»	80 —	»
6.	Denina Virgilio	»	79,82	»
7.	Casula Giovanni	»	79,41	»
8.	Ariosto Sebastiano (per età)	»	79,09	»
9.	Senatore Giovanni .	»	79,09	»
10.	Di Pietro Luigi	»	79 —	»
11.	Marchetti Giovanni .	»	78,92	»
12.	Manes Gravina Bruno .	»	78,82	»
13.	Pallotta Vincenzo (per età) .	»	78,18	»
14.	Maiorano Giuseppe .	»	78,18	»
15.	Errichiello Amedeo (per età)	»	78,09	»
16.	Marcosano Gennaro .	»	78,09	»
17.	Pirina Francesco (per età) .	»	78 —	»
18.	Micucci Alessandro (per età)	»	78 —	»
19.	Libertino Domenico .	»	78 —	»
20.	Cannata Giuseppe (rinunciatario)	»	77,84	»
21.	Restuccia Antonino .	»	77,82	»
22.	Terra Venanzio	»	77,63	»
23.	Cutuli Eugenio (per età)	»	77,27	»
24.	Renzulli Francesco Saverio (per età)	»	77,27	»
25.	Di Leo Luca (per età) .	»	77,27	»
26.	Di Dodo Domenico .	»	77,27	»
27.	Mastrovito Nicola	»	77 —	»
28.	Spoto Giuseppe	»	76,90	»
29.	Ferraris Vittorio	»	76,82	»
30.	Chiarenza Antonino .	»	76,73	»
31.	Infranco Salvatore .	»	76,55	»
32.	Sfragara Signorino .	»	76,36	»
33.	Impicciatore Sergio .	»	76,18	»
34.	Pischedda Luigi	»	76 —	»
35.	Licata Angelo	»	75,72	»
36.	Costa Matteo	»	75,23	»
37.	Spadaro Giuseppe	»	75,09	»
38.	Messina Domenico .	»	75 —	»
39.	Foddai Ambrogio	»	74 —	»
40.	Puglisi Maria Le Cause .	»	70,36	»
41.	Ruggeri Umberto .	»	69,57	»
42.	Pensa Luigi	»	69,48	»
43.	Franceschini Franco	»	68,36	»
44.	Mauro Guglielmo	»	68,18	»
45.	Militello Giuseppe .	»	65,45	»
46.	Peri Antonello	»	64,68	»
47.	Saracino Antonio	»	64,63	»
48.	Usai Gian Carlo	»	64,55	»
49.	Lucidi Arnaldo .	»	63,20	»
50.	Rossi Francescantonio	»	57,63	»
51.	Spira Gerardo .	»	55,90	»
52.	Auriemma Mario	»	55,73	»
53.	Ciccone Giuseppe	»	51,86	»

Art. 3.

I sottoelencati candidati, sono nominati segretari comunali in prova a decorrere dal 1° aprile 1974 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicato. Sono inclusi fra i vincitori gli aventi diritto a norma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che hanno prodotto i documenti previsti dal citato decreto ministeriale 31 gennaio 1973.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso i documenti di rito:

1) Tarantino Vittorio: Vicenza;
2) Trombino Antonio: Roma;
3) Marzi Giuseppe: Belluno;
4) Ciccone Anna Maria: Verona;
5) Capaldi Mario: Roma;
6) Serraino Carmelo: Messina;
7) Diana Corradino: Latina;
8) Agresti Giuseppe: Roma;
9) Serina Giovanni: Catanzaro;
10) Ceci Domenico: Avellino;
11) Sardu Fausto: Bergamo;
12) Tronconi Mario: Vercelli;
13) Menzani Gian Maria: La Spezia;
14) Pellicanò Francesco: Messina;
15) Del Ponte Adriana: Chieti;
16) Rossi Agnello: Terni;
17) Panassidi Giuseppe: Vicenza;
18) Denina Virgilio: Torino;
19) Gulia Ezio: Roma;
20) Luzietti Giuliano: Pesaro;
21) Casula Giovanni: Nuoro;
22) Pizzolante Luigi Giulio: Catanzaro;
23) Valenti Nicolò: Chieti;
24) Ariosto Sebastiano: Chieti;
25) Cozzolino Salvatore: Genova;
26) Balbi Alessandro: Imperia;
27) Senatore Giovanni: Salerno;
28) Lonigro Antonio: Cuneo;
29) Roncuzzi Aldo: Rieti;
30) Di Pietro Luigi: Chieti;
31) Forgione Sergio: La Spezia;
32) Saija Antonino: Como;
33) Marchetti Giovanni: Macerata;
34) Mineo Maria: Chieti;
35) Navarria Giuseppe: Como;
36) Manes Gravina Bruno: Chieti;
37) Famulari Antonino: Isernia;
38) Licata Nicolò: Vercelli;
39) Pallotta Vincenzo: Imperia;
40) Agnello Maria: Savona;
41) Avvanzo Salvatore: Belluno;
42) Maiorano Giuseppe: Chieti;
43) D'Alessandro Sergio: Avellino;
44) Borla Piero: Asti;
45) Errichiello Amedeo: Imperia;
46) Mendolia Ignazio: Novara;
47) Grignaffini Maurizio: Cremona;
48) Marcosano Gennaro: Cuneo;
49) Cruciani Giuseppe: Udine;
50) Fantoni Alessandra: Forlì;
51) Pirina Francesco: Nuoro;
52) Amico Giuseppina: Chieti;
53) Cannata Giuseppe: Cremona;
54) Micucci Alessandro: Vicenza;
55) Boccia Rossella Rossini: Rieti;
56) Serrano Domenico: Cuneo;
57) Libertino Domenico: Caserta;
58) Fusco Valentino: Chieti;
59) Porrà Salvatore: Cagliari;
60) Restuccia Antonino: Imperia;
61) Salerno Giuseppe: L'Aquila;
62) Sciutto Maura: Genova;
63) Terra Venanzio: Chieti;
64) D'Aurizio Tito: Terni;
65) Lombardi Giuseppe: Pescara;
66) Cutuli Eugenio: Reggio Calabria;
67) Coppola Giovanni: Cremona;
68) Baione Orlando: Udine;
69) Renzulli Francesco Saverio: Udine;
70) Renzulli Giovanni: Chieti;
71) Del Russo Gennaro: Ascoli Piceno;
72) Di Leo Luca: Cuneo;
73) Bruno Francesco: Chieti;
74) Damato Giovanni: Chieti;
75) Di Dodo Domenico: Cuneo;
76) Abate Adriana Laviano: Rieti;
77) Salciccia Luciano: Macerata;
78) Mastrovito Nicola: Isernia;
79) Nardi Carla: Ascoli Piceno;
80) Musumarra Francesco: Imperia;
81) Spoto Giuseppe: Imperia;
82) Carosso Germano: Imperia;
83) De Cristofaro Luigi: Imperia;
84) Ferraris Vittorio: Torino;
85) Anastasi Francesco: Torino;
86) De Aloysio Furio: Pescara;
87) Chiarenza Antonino: Cuneo;
88) Resta Pietro: L'Aquila;
89) Scarpelli Ettore: Ascoli Piceno;
90) Infranco Salvatore: Cuneo;
91) Di Marco Michele: Belluno;
92) Vargiu Giovanni Battista: Cagliari;
93) Sfragara Signorino: Cuneo;

94) Carella Michele: La Spezia;
95) Berloco Donato: La Spezia;
96) Impicciatore Sergio: Chieti;
97) Ferrucci Angelo: Cuneo;
98) Loria Franco: Nuoro;
99) Pischedda Luigi: Sassari;
100) Nicodemo Pietro Alfonso (art. 1, legge 2 aprile 1968, n. 482): Chieti;
101) Grasselli Giuliano (art. 1, legge 2 aprile 1968, n. 482): Nuoro;
102) Licata Angelo: Sassari;
103) Biscardi Giovanni (art. 1, legge 2 aprile 1968, n. 482): L'Aquila;
104) Viscusi Angelo Mario (art. 1, legge 2 aprile 1968, n. 482): La Spezia;
105) Costa Matteo: Nuoro;
106) Guarino Ciro (art. 1, legge 2 aprile 1968, n. 482): Sassari;
107) Mauro Guglielmo (art. 1, legge 2 aprile 1968, n. 482): Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 marzo 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(2616)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia abilitati allo esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1973, n. 10670, con il quale è stato indetto il concorso pubblico a due posti di ispettore medico in prova;

Vista la delega conferita col predetto decreto ministeriale n. 10670/1973 a nominare la commissione esaminatrice per lo espletamento del concorso;

Delibera:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Monti prof. Mario, dirigente generale.

Membri:

Giovinazzo dott. Vincenzo, dirigente generale;

Melino prof. Carmine, dirigente superiore;

Pafi dott. Ermanno, dirigente superiore;

Struglia dott. Luigi, dirigente superiore;

Gigante prof. Domenico, consulente delle ferrovie dello Stato, direttore della clinica reumatologica dell'Università di Roma;

Marcozzi prof. Giovanni, consulente delle ferrovie dello Stato, direttore della terza clinica di chirurgia dell'Università di Roma.

Segretario:

De Bartolomeo dott. Antonio, ispettore.

Art. 2.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 500.000, sul capitolo 213 per l'esercizio 1974.

Roma, addì 15 marzo 1974

p. *Il direttore generale*: Semenza

(2799)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Bandi di assunzione di personale con contratto a termine di tre anni presso la Direzione generale dell'aviazione civile.

Si comunica che nel supplemento del Bollettino Ufficiale n. 5 del 3 aprile 1974 della Direzione generale dell'aviazione civile sono stati pubblicati bandi di assunzione di personale con contratto a termine per tre anni per le carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria ed operaia con assegnazione alle sedi centrale e periferiche, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.

Si informa che le domande di assunzione dovranno pervenire alla Direzione generale dell'aviazione civile - Ufficio personale - Piazzale degli Archivi - 00100 Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e che per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio personale della predetta Direzione generale, alle circoscrizioni aeroportuali ed agli aeroporti, presso i quali sono affissi i relativi bandi di assunzione.

(2837)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a sedici posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di manovale nel ruolo degli operai permanenti.

In data 11 febbraio 1974 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 2 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a sedici posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di manovale nel ruolo degli operai permanenti, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 14 aprile 1972.

(2563)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a dieci posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di guardiano nel ruolo degli operai permanenti.

In data 11 febbraio 1974 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 2 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a dieci posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di guardiano nel ruolo degli operai permanenti, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 settembre 1970.

(2561)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di guardiano nel ruolo degli operai permanenti.

In data 16 gennaio 1974 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 1 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a due posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di guardiano nel ruolo degli operai permanenti, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 14 aprile 1972.

(2564)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di matematica e fisica negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Nel Bollettino Ufficiale n. 18-19 del 3-10 maggio 1973, parte II del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1973, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di matematica e fisica negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

(2326)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di agronomia, patologia vegetale, entomologia agraria negli istituti tecnici.

Nel Bollettino Ufficiale n. 18-19 del 3-10 maggio 1973, parte II del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 gennaio 1973, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di agronomia, patologia vegetale, entomologia agraria negli istituti tecnici.

(2327)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a novanta posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel Bollettino Ufficiale n. 18-19 - parte II - del 3-10 maggio 1973, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 24, foglio n. 129, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso, per titoli, a novanta posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(2566)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito del concorso tra gli artisti nazionali per l'esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Messina.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale per la esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Messina, bandito con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1971, nella seduta del giorno 12 dicembre 1972, ha deliberato di affidare al prof. Mario Lucerna, residente in Messina, l'esecuzione delle opere previste nel bando stesso.

(2587)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nuova sede di svolgimento del concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova del genio militare.

La prova pratica ed il colloquio del concorso a quarantuno posti di assistente tecnico in prova del genio militare, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 26 giugno 1973, avrà luogo presso questo Ministero, palazzo Esercito, Roma, a partire dal 7 maggio 1974, anzichè presso il deposito materiali del genio, Tor Sapienza, Roma.

Di quanto sopra sarà data partecipazione a ciascun candidato ammesso a dette prove.

(2588)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 314/Sanità del 27 giugno 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1962, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Fiore dott. Domenico, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria, Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria, Università di Milano;

Tuosto dott. Domenico, direttore di sezione, prefettura di Pavia;

Pezza dott. Franco, veterinario direttore aggiunto di divisione in servizio presso questo assessorato;

Guallini dott. Luigi, veterinario condotto.

Segretario:

Lo Preyato dott. Luigi, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia nonché dei comuni interessati.

Milano, addì 5 febbraio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(2839)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PORDENONE

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione in provincia di Pordenone

Con decreto n. 906 del 1° marzo 1974 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sottoindicate cinque sedi farmaceutiche di nuova istituzione in provincia di Pordenone:

Farmacie urbane:

1) Pordenone, decima sede.

Farmacie rurali:

2) Brugnera, seconda sede; 3) Pasiano di Pordenone, seconda sede; 4) Pravisdomini, sede unica; 5) Vajont, sede unica.

Le domande di partecipazione al concorso, debitamente corredate dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire o essere presentate all'ufficio del medico provinciale di Pordenone entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 giugno 1974.

Pordenone, addì 1° marzo 1974

Il medico provinciale: SEVERINI

(2542)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 39428 del 27 maggio 1971 del medico provinciale di Chieti, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Bucchianico, Castelfrentano, S. Vito Chietino-Treglio e Torino di Sangro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Bucchianico, Castelfrentano, S. Vito Chietino-Treglio e Torino di Sangro, è costituita come segue:

Presidente:

Ascone dott. Edoardo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Siani dott. Attilio, direttore di sezione della prefettura di Chieti;

Cefalù prof. Mariano, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Catania;

Magnani prof. Bruno, docente di patologia medica scelto su terna proposta dall ordine dei medici di Chieti;

De Ciampis dott. Alberto, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Bargagna dott. Piero, ufficiale sanitario di Chieti, designato dai comuni interessati.

Segretario:

D'Agostino dott. Michele, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione di esami avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Chieti ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel « Bollettino Ufficiale » della regione Abruzzo, nel foglio annunzi legali della provincia di Chieti e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Chieti, dell'ufficio del medico provinciale di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 5 marzo 1974

Il medico provinciale f.f.: BARGAGNA

(2540)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Caserta

Il medico provinciale rende noto che con proprio decreto n. 3692 in data 1° marzo 1974 è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Caserta:

1) comune di Caianello: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

2) comune di Camigliano: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

3) comune di Casal di Principe: 1ª sede, farmacia urbana di nuova istituzione;

4) comune di Castel di Sasso: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

5) comune di Ciorlano: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

6) comune di Dragoni: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

7) comune di Francolise: 2ª sede farmaceutica, farmacia rurale;

8) comune di Fontegreca: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

9) comune di Gallo: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

10) comune di Giano Vetusto: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

11) comune di Letino: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

12) comune di Liberi: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

13) comune di Pratella: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

14) comune di Raviscanina: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

15) comune di Riardo: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

16) comune di Rocchetta e Croce: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

17) comune di S. Maria a Vico: 3ª sede farmaceutica, farmacia rurale;

18) comune di S. Potito Sannitico: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

19) comune di Tora e Piccilli: sede farmaceutica unica, farmacia rurale;

20) comune di Valle Agricola: sede farmaceutica unica, farmacia rurale.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del 15 giugno 1974.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Caserta.

Caserta, addì 15 marzo 1974

Il medico provinciale: CAIOLA

(2675)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1974, n. 21.

Integrazioni e modifiche alla legge 17 gennaio 1972, n. 2, in materia di tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 18 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, viene aggiunto il comma seguente:

« Gli atti e i provvedimenti soggetti a tassa nonchè la misura ed i termini di corresponsione della stessa sono indicati nella annessa tariffa ».

Il secondo comma dell'art. 1 della stessa legge viene così modificato:

« L'atto amministrativo emesso da altra Regione, per il quale sia stata già assolta la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa prevista nella presente legge, anche se l'atto stesso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione veneta ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, è abrogato.

Art. 3.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, viene inserito il seguente:

Art. 3. — *Effetti del mancato o ritardato pagamento.* — Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'art. 1 non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo in ritardo, l'efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, viene così modificato:

Art. 4. — *Accertamento, liquidazione, modalità di pagamento e riscossione.* — All'accertamento e liquidazione della tassa di concessione regionale provvedono gli uffici competenti al rilascio delle licenze ed autorizzazioni specificatamente indicate nella annessa tariffa.

Quando la misura della tassa dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le tasse si corrispondono su apposito conto corrente postale.

Le somme riscosse a titolo di tassa sulle concessioni regionali sono versate direttamente alla tesoreria della Regione.

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, è abrogato.

Art. 6.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, viene inserito il seguente articolo:

Art. 5. — *Riscossione coattiva.* — Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative sopratasse si applicano le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

L'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, viene così modificato:

Art. 9. — *Accertamento delle infrazioni e sanzioni. Ripartizione del provento delle pene pecuniarie.* — Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative. I funzionari della Regione, che nell'esercizio dei compiti relativi all'attuazione della presente legge vengano a conoscenza di alcuna delle violazioni predette, sono tenuti a informare i competenti organi statali, affinchè venga prontamente iniziato il procedimento di repressione.

Per le violazioni medesime si applicano, secondo i casi, le pene pecuniarie e le sopratasse previste dalle norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative, vigenti al momento della commessa infrazione.

Le somme riscosse a titolo di pena pecuniaria sono ripartite in base alla norma di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario nella percentuale ad esso attribuita.

Art. 8.

Dopo l'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 14. — *Disposizioni transitorie.* — Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, antecedenti al 1° gennaio 1973, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 e 10 del testo unico 1° marzo 1961, n. 121.

L'erroneo versamento in favore dello Stato di tasse di concessioni regionali effettuate tempestivamente, non dà luogo all'imposizione delle sanzioni all'uopo previste, qualora sia provveduto al necessario perfezionamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 14 marzo 1974

TOMELLERI

(*Omissis*).

(2681)

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1974, n. **22.**

Concessione di contributi per l'adattamento e riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove l'incremento e il miglioramento del patrimonio edilizio scolastico mediante la concessione di contributi per lavori di ampliamento, adattamento e sistemazione, con esclusione dei lavori di manutenzione, di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, elementari e medie statali, ubicati in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o in frazioni di comuni maggiori, con popolazione non superiore a 3.500 abitanti.

I contributi di cui al comma precedente sono altresì concessi per gli edifici sede di scuole materne non statali e di scuole elementari e medie legalmente riconosciute.

Art. 2.

Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 i comuni proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, oltre ad essere proprietarie degli edifici gestiscano dette scuole.

La domanda di contributo va presentata entro il 31 marzo di ogni anno al presidente della Regione, corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione attestante la proprietà dell'immobile;

b) dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che il comune o la frazione abbiano una popolazione contenuta nei limiti di cui all'art. 1;

c) dichiarazione del comune o dell'ente, assunta e redatta nelle debite forme, dalla quale risulti che l'immobile verrà destinato a uso scolastico per almeno 10 anni;

d) i dati statistici relativi alla popolazione scolastica nell'ultimo triennio, riferiti alla zona di utenza, nonchè una relazione sulla consistenza e lo stato dell'edilizia scolastica;

e) una relazione tecnica dei lavori con allegato preventivo di spesa ed eventuali elaborati grafici nel caso che siano previste modifiche agli edifici.

Le istituzioni pubbliche o private devono inoltre presentare copia della domanda entro la stessa data di cui al precedente comma, al comune competente per territorio, che provvede a trasmettere alla Regione il parere del consiglio comunale entro il successivo 30 aprile.

Art. 3.

La giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, propone all'approvazione del consiglio regionale un programma per la concessione dei contributi, tenendo conto dell'urgenza delle opere, delle strutture esistenti, della popolazione scolastica e delle condizioni economico-finanziarie dei richiedenti.

La misura del contributo può raggiungere il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non può essere superiore a lire 8 milioni.

Art. 4.

L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del presidente della Regione, sulla base della documentazione delle spese sostenute e di un'attestazione della regolare esecuzione dei lavori, rilasciata dall'ufficio del genio civile regionale competente per territorio.

La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata, pena la decadenza del beneficio, entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo stesso.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, nei limiti previsti dall'art. 3 e nella misura del 10 per cento della somma stanziata in bilancio, contributi per interventi di particolare urgenza e gravità, dandone comunicazione nei successivi 10 giorni al consiglio regionale.

Art. 6.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500 milioni per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975, così ripartiti:

L. 360 milioni per l'esercizio 1973;
L. 640 milioni per l'esercizio 1974;
L. 500 milioni per l'esercizio 1975.

Agli oneri derivanti per l'anno 1973, determinati come sopra in L. 360 milioni, si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 52 del bilancio della Regione, esercizio 1972.

Agli oneri derivanti per l'anno 1974, la cui maggior spesa è contenuta nell'incremento della quota spettante alla Regione per il 1974 a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si fa fronte mediante utilizzazione del fondo di L. 640 milioni, accantonato al cap. 561 del bilancio di spesa della Regione del corrispondente esercizio.

Di conseguenza, nel bilancio della Regione, esercizio 1974, viene soppresso il cap. 561 ed istituito il cap. 562 così denominato: « Contributo regionale a comuni e istituzioni pubbliche e private, a norma dell'art. 1 della legge regionale, dal titolo "Concessione di contributi per l'adattamento e il riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie" », con lo stanziamento di L. 640.000.000.

Per l'esercizio 1975 la spesa di L. 500 milioni graverà sul corrispondente capitolo di bilancio del relativo esercizio finanziario.

Le somme stanziate annualmente e non utilizzate durante l'esercizio di competenza vanno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 18 marzo 1974

TOMELLERI

(2796)

REGIONE LAZIO

Errata-corrige

All'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 33, riguardante la « Composizione delle commissioni giudicatrici di esame per l'assunzione di sanitari condotti, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, per la concessione di indennità di residenza ai farmacisti rurali e delle altre commissioni, comitati e collegi operanti nel settore dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera », pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione n. 22 del 31 agosto 1973 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 ottobre 1973, sotto la voce « veterinari condotti », alla lettera *c*), dove è scritto: « da un *medico* condotto scelto su terna designata dai comuni interessati » deve leggersi: « da un *veterinario* condotto scelto su terna designata dai comuni interessati ».

(2157)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740920)